

Deliberazione della Giunta Regionale 19 novembre 2013, n. 20-6694

Approvazione dello schema di Intesa biennale con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la prosecuzione, negli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015, dell'attività del servizio socio-educativo per bambini dai 24 ai 36 mesi di età denominato "Sezione primavera" ed autorizzazione all'Assessore all'Istruzione, Sport, Turismo e Tartuficoltura alla stipula.

A relazione dell'Assessore Cavallera:

In attuazione dell'art. 1, comma 630 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, che prevede l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta ai bambini dai 24 ai 36 mesi di età mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica e flessibilità, in rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età, in continuità con quanto precedentemente disposto a partire dall'a.s. 2007-2008, in data 1 agosto 2013 è stato sancito in sede di Conferenza unificata l' "Accordo quadro per la realizzazione di un'offerta di servizi educativi a favore di bambini dai due ai tre anni, volta a migliorare i raccordi tra nido e scuola dell'infanzia e a concorrere allo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi 0-6 anni" di durata biennale.

Il nuovo servizio educativo, denominato "sezione primavera", trova ragione:

- nella crescente richiesta di servizi socio-educativi per i bambini al di sotto dei 3 anni di età;
- nella conseguente esigenza di creare una rete estesa e qualificata di tali servizi ad integrazione delle esistenti strutture degli asili nido e delle scuole dell'infanzia per diffondere una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da 0 a 6 anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, nell'ottica di favorire raccordo e integrazione didattico-educativa tra nido e scuola dell'infanzia;
- nella conferma della duplice finalità di una completa generalizzazione della scuola dell'infanzia e di una progressiva estensione del servizio degli asili nido.

A seguito degli Accordi sanciti in Conferenza unificata a partire dall'a. s. 2007-2008 e delle relative Intese, sottoscritte tra l'USR per il Piemonte e la Regione Piemonte a partire dall'a.s. 2008-2009 e fino all'a.s. 2012-2013, nella nostra Regione sono state avviate, con finanziamento statale e regionale, "sezioni primavera" in possesso dei requisiti previsti dagli Accordi stessi, dai Decreti ministeriali di approvazione dei criteri per l'attivazione delle sezioni e dagli Standard minimi regionali approvati con D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008.

Visto l'Accordo quadro biennale approvato in sede di Conferenza unificata in data 1° agosto 2013 sopra richiamato;

considerato che la Giunta Regionale ritiene di dover mantenere l'impegno a sostenere il processo di ampliamento e rafforzamento dei servizi socio-educativi per la fascia d'età 0-6 anni e a favorire l'attivazione in forma diffusa di servizi educativi integrati per concretizzare una maggiore qualificazione dell'offerta educativa a tale fascia rivolta, procedendo alla sottoscrizione di una nuova Intesa con l'USR per il Piemonte di durata biennale in conformità con la durata dell'Accordo del 1° agosto 2013, onde consentire una programmazione di più ampio respiro della rete del servizio rivolto ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi da parte delle Istituzioni educative interessate ed in possesso del titolo autorizzativo, rilasciato dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 7, comma 1 degli Standard minimi regionali approvati con D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008;

considerato che il bando di finanziamento verrà emanato a seguito della definizione del cofinanziamento statale, ad oggi non ancora comunicato, e prevederà un tetto massimo di finanziamento a favore dei beneficiari, calcolato sulla base dei criteri definiti dall'Intesa e tenuto conto della spesa storica;

visto lo schema di Intesa biennale tra l'Assessorato all'Istruzione, Sport e Turismo e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte allegata alla presente Deliberazione di cui è parte integrante;

sentita l'ANCI Regionale in data 30 ottobre 2013;

vista la l.r. 28/2007 "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa";

vista la l.r. n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";

vista la l.r. 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";

la Giunta Regionale a voti unanimi espressi nei modi di legge

delibera

-di approvare lo schema di Intesa biennale tra l'Assessorato all'Istruzione, Sport e Turismo della Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la prosecuzione, negli aa. ss. 2013-2014 e 2014- 2015 del servizio socio-educativo rivolto ai bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominato "sezione primavera" posto in allegato alla presente deliberazione quale parte integrante;

-di dare mandato all'Assessore all'Istruzione, Sport e Turismo a sottoscrivere la predetta Intesa, autorizzando sin d'ora modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;

-di dare mandato alla Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro per l'adozione di tutti gli adempimenti consequenziali ed attuativi dell'Intesa sulla base dei criteri in premessa indicati.

Alla spesa per l'attuazione dell'Intesa per gli aa.ss. 2013-2014 e 2014-2015, pari ad € 2.000.000,00, si farà fronte con le risorse derivanti dal Programma pluriennale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013, sul capitolo 168163/2013 nell'ambito dell'UPB DB 15131.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs 33/2013 la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".

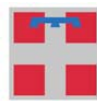
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

(omissis)

Allegato



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
Direzione Generale*



**REGIONE
PIEMONTE**

Assessorato all'Istruzione, Sport e Turismo

**INTESA BIENNALE
PER LA REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO “SEZIONI PRIMAVERA”**

Il Direttore Generale Giuliana Pupazzoni, in rappresentanza dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e l'Assessore Regionale all'Istruzione, Sport e Turismo Alberto Cirio, in rappresentanza della Regione Piemonte,

VISTO l'articolo 1, commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernenti l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa “sezioni primavera”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008, concernente l'approvazione degli “Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini da due a tre anni denominato <sezioni primavera>;”;

VISTO l'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 1° agosto 2013 e, in particolare, l'art. 2 che prevede apposite intese in ambito regionale tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni, sentite le ANCI regionali, per la programmazione e l'individuazione delle modalità di funzionamento e di gestione delle “sezioni primavera”, sulla base di criteri indicati al comma 4 dell'art. 1, e l'art. 8 che prevede la validità biennale dello stesso Accordo con clausola di rinnovo tacito per uguale periodo, previo accertamento delle risorse finanziarie stanziata a bilancio;

SENTITA l'ANCI Regionale;

convengono e stipulano la presente

INTESA

Articolo 1 – Natura e finalità del servizio

1. L'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha istituito il servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi denominato "sezioni primavera" da realizzarsi con il concorso dello Stato, della Regione e dei Comuni.
2. Tale servizio socio-educativo, integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali o paritarie ed eventualmente degli asili nido e micronidi comunali o gestiti da privati in convenzione, concorre all'ampliamento dell'offerta dei servizi per la prima infanzia.
3. La Regione Piemonte, con Delibera della Giunta Regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008, che qui si intende integralmente richiamata, ha normato i requisiti dimensionali e gestionali minimi per l'attivazione del servizio, subordinando l'apertura dello stesso all'ottenimento dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organi preposti alla vigilanza, ai sensi della l.r. n. 1/2004, artt. 26 e 54, come previsto per tutte le altre tipologie di servizi per la prima infanzia attivi sul territorio regionale.

Articolo 2 – Forme di sostegno

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte e la Regione Piemonte concertano, con la sottoscrizione della presente Intesa, lo sviluppo e il sostegno della rete territoriale delle sezioni primavera.

Le forme di concertazione e di sviluppo sopra citate vengono definite secondo quanto disposto dai successivi articoli 3 e 8.

Il finanziamento pubblico, quale contributo per il funzionamento delle "sezioni primavera", è costituito:

- dalle disponibilità garantite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed eventualmente dal Dipartimento delle Politiche per la famiglia e dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, assegnate all'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
- dalle disponibilità garantite dalla Regione Piemonte attraverso l'assegnazione delle risorse derivate dal Programma Pluriennale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2007-2013 a valere fino all'anno 2016.

Articolo 3 – Organizzazione e gestione amministrativa, finanziaria e di controllo del servizio educativo.

La gestione unitaria amministrativa, finanziaria e di controllo/verifica è affidata alla Regione Piemonte che provvede alla programmazione delle sezioni primavera sul territorio.

Le modalità e i tempi per lo sviluppo e il sostegno della rete territoriale delle sezioni primavera vengono definiti dalla Regione Piemonte che, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per il

Piemonte, emana il bando contenente i criteri per l'assegnazione delle risorse, i termini e le modalità di presentazione delle richieste di contributi, secondo quanto previsto dall'art. 2, commi 2 e 3, dell'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 1° agosto 2013 e, con riferimento al finanziamento della Regione Piemonte, dalle disposizioni amministrative e contabili che regolano l'assegnazione dei fondi derivati dal Programma Pluriennale del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC).

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte provvede, con verifiche a campione, al controllo del funzionamento delle sezioni primavera autorizzate e finanziate.

I Comuni concorrono al funzionamento delle sezioni primavera con proprio apporto di risorse strumentali, umane e di servizi autonomamente definito.

Articolo 4 – Criteri generali per la realizzazione del servizio

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4 e dall'articolo 3, comma 1, lettera a) dell'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 1° agosto 2013 e in applicazione degli Standard della Delibera della Giunta Regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008, i criteri per la realizzazione del servizio educativo delle sezioni primavera, per la quale è obbligatorio il possesso dell'autorizzazione al funzionamento, sono i seguenti:

- a) qualità pedagogica, flessibilità ed originalità delle soluzioni organizzative autonomamente definite, comunque rispettose della particolare fascia di età cui sono rivolte;
- b) specifici progetti di raccordo/continuità con le istituzioni educative dedicate ai bambini della fascia 0-6 anni, che consentano l'integrazione, sul piano pedagogico, della sezione con la struttura presso cui funziona (scuola dell'infanzia, asilo nido e micronido);
- c) accesso al servizio di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i due anni di età entro il 31 dicembre dell'anno scolastico di riferimento come stabilito all'art. 1, comma 2 dell'Accordo sopra citato; l'inserimento effettivo avverrà eventualmente al compimento dei 24 mesi secondo modalità e tempi definiti localmente;
- d) presenza di locali e spazi idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi della D.G.R. n. 2-9002/2008 e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare, l'accoglienza, il riposo, il gioco, l'alimentazione, la cura della persona, ecc.;
- e) allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- f) orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso, di massima, tra le 5 e le 9 ore giornaliere;

g) dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che può variare da un minimo di 6 ad un massimo di 20 unità, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;

h) rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini non superiore a 1:10.

Per poter attivare il servizio le scuole dell'infanzia statali e paritarie, gli asili nido e i micronidi comunali o gestiti da soggetti in convenzione con i Comuni, devono essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli organi preposti alla vigilanza, come previsto all'art. 7, comma 1 degli Standard minimi approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008.

Il provvedimento che avvia la procedura concorsuale per la concessione delle forme di sostegno di cui all'art. 2 della presente Intesa, definisce l'entità della singola quota massima di finanziamento, in funzione della durata del servizio giornaliero e del numero dei bambini iscritti secondo le seguenti fasce:

- sezioni con 15-20 bambini
- sezioni con 10-14 bambini
- sezioni con 6-9 bambini
- orario giornaliero da 7 a 9 ore
- orario giornaliero da 5 a 6 ore

Art. 5 – Personale educativo

I gestori dei servizi procedono, di norma, alla conferma del personale educativo/docente impiegato in precedenza nei progetti educativi, al fine di valorizzare il processo di continuità della sperimentazione.

Per nuove assunzioni, da effettuarsi nei limiti delle risorse disponibili e dei vincoli previsti in materia di personale dalla legislazione vigente, è opportuno procedere prioritariamente alla scelta di personale educativo/docente con consolidata esperienza nei servizi per l'infanzia e con specifico titolo di studio, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 5 degli "Standard minimi del servizio socio-educativo per bambini dai due ai tre anni denominato <sezioni primavera>".

Considerata la diversa natura dei soggetti gestori del servizio, in assenza di un profilo professionale unico di settore, il personale viene assunto con riferimento, per quanto applicabile, al CCNL del settore in cui è inserita la sezione primavera.

La determinazione della forma/tipologia del rapporto di lavoro per l'assunzione del personale è parte integrante dei progetti presentati dai gestori per la conferma o il nuovo accesso al finanziamento pubblico.

Art. 6 – Aggiornamento del personale

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, in continuità con gli interventi di formazione e aggiornamento del personale impegnato nel servizio educativo delle sezioni primavera già avviati a partire dall'a.s. 2009/2010, predispone annualmente un piano di formazione volto a potenziare l'intenzionalità e la consapevolezza dell'azione educativa attraverso la ricerca di un'identità e di una progettualità specifiche al fine di garantire una piena ed autorevole collocazione del servizio "sezioni primavera" nel sistema educativo 0-6 anni.

Art. 7 – Contributo delle famiglie

La contribuzione richiesta alle famiglie deve essere contenuta in una fascia parametrica che sia compresa tra le rette richieste sul territorio per la frequenza delle scuole dell'infanzia e quelle richieste per gli asili nido e i micronidi, come previsto all'art. 5 dell'Accordo sottoscritto dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 1° agosto 2013 e dall'art. 6 degli Standard minimi approvati con Delibera della Giunta Regionale n. 2-9002 del 20 giugno 2008.

In considerazione di particolari condizioni socio-economiche della famiglia, il soggetto gestore del servizio può disporre l'esonero totale o parziale della contribuzione.

Articolo 8 – Tavolo tecnico interistituzionale

Ai sensi dell'articolo 7 dell'Accordo definito dalla Conferenza unificata Stato-Regioni ed Autonomie Locali il 1° agosto 2013, in sede regionale viene costituito, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, il Tavolo Tecnico Interistituzionale di valutazione e confronto con finalità di indirizzo, monitoraggio, verifica e di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza nonché di allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del servizio.

Il suddetto Tavolo Tecnico risulta costituito da:

- n. 4 rappresentanti dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte;
- n. 4 rappresentanti della Regione Piemonte (n. 2 della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro e n. 2 della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia);
- n. 1 rappresentante dell'ANCI Piemonte;
- n. 1 rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale firmataria del C.C.C.L. comparto scuola.

Il Tavolo Tecnico Interistituzionale periodicamente si confronta con gli attori qualificati del settore del comparto scuola e del comparto della prima infanzia.

L'ufficio scolastico regionale, dopo la sottoscrizione della presente Intesa, costituisce il Tavolo Tecnico Interistituzionale previa acquisizione delle designazioni da parte degli Enti interessati.

L'istruttoria e la valutazione delle istanze di contributo per la realizzazione del servizio, nell'ambito del procedimento di finanziamento di cui al Fondo di Sviluppo e coesione, avverrà attraverso apposito Nucleo di Valutazione costituito da rappresentanti della Regione Piemonte e dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte.

Articolo 9 - Durata

La presente Intesa, in conformità all'articolo 8 dell'Accordo del 1° agosto 2013, ha validità biennale, a partire dall'anno scolastico 2013/2014 ed è tacitamente confermata per un ulteriore uguale periodo, previo accertamento delle risorse finanziarie stanziare a bilancio.

Torino,

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
PER IL PIEMONTE
Il Direttore Generale
Giuliana Pupazzoni

REGIONE PIEMONTE
L'Assessore all'Istruzione, Sport e Turismo
Alberto Cirio